

CLXIII.

TORNATA DEL 18 GENNAIO 1865.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario. — *Congedi — Omaggi — Discussione del progetto di legge per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati — Osservazioni e richieste del Senatore Giovanola — Risposta e dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Schiarimenti del Senatore Di Revel (Relatore) — Replica del Ministro delle Finanze — Considerazioni del Senatore Audiffredi — Spiegazioni del Senatore Giovanola — Parole del Senatore Imperiali — Osservazioni del Senatore Pallieri in ordine alle matrici e ai ruoli — Risposta del Ministro delle Finanze — Controrisposta del Senatore Pallieri — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, e di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene anche il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura delle lettere dei Senatori Strozzi, Martinengo Giovanni, Meuron, Duchoqué e Zanolini, i quali domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Debbo render anche conto al Senato dell'omaggio fattogli dall'avvocato Secondo Sismonda, segretario della Corte d'appello di Bologna di 25 esemplari di un suo *Progetto di procedura civile*.

Secondo l'ordine del giorno si passa alla discussione del progetto di legge per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati.

Se il Senato desidera che si faccia lettura dell'intero progetto, pregherò uno dei Signori Segretari a volerne dare lettura.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del progetto. (*V. infra*.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Signori Senatori, come ebbi l'onore di esporvi nella discussione della legge del conguaglio provvisorio, la Commissione istituita col Decreto Reale delli 11 agosto 1861 per la ricerca dei mezzi pratici di ottenere la perequazione dell'imposta fondiaria, nelle varie provincie del Regno, mentre incalzata dall'urgenza dell'unificazione finanziaria, aveva presentato un espediente istantaneo del quale essa medesima non si dissimulava i difetti, continuò alacramente gli studi per giungere al possibile adempimento del proprio mandato.

Fino dal 13 giugno 1863 rassegnava al signor Ministro delle Finanze lo schema di legge che ora è sotto, posto alle vostre deliberazioni, il quale ove fosse stato prontamente presentato al Parlamento e se ne fosse sollecitata la discussione, come spesso si pratica per altre proposte anche meno importanti, a quest'ora sarebbe legge dello Stato ed i suoi effetti contribuirebbero a migliorare alquanto la non troppo felice condizione delle nostre finanze.

Con ciò però non si sarebbe sciolta che la parte più facile e la meno importante del problema; avvegnachè riguardando il seguente schema soltanto la proprietà fabbricata, resta ancora a provvedere per l'estimo dei terreni i quali costituiscono il nerbo della ricchezza immobiliare del Regno.

Anche questa seconda parte del suo compito la Commissione ha adempiuto sino dallo scorso luglio presentando al signor Ministro delle Finanze analogo progetto.

È facile lo scorgere come in un argomento sì vasto

e sì intricato non si potesse più avere quella unanimità di opinioni che si ebbe nella proposta degli altri due schemi di legge.

Il progetto per l'unificazione dell'estimo dei terreni raccolse soltanto la maggioranza de' voti della Commissione governativa: la minoranza composta d'uomini competentissimi formulò un altro sistema. Io amo credere che o nel sistema della maggioranza od in quello della minoranza od in qualunque altra combinazione, cui l'ingegno fecondo del signor Ministro possa suggerirgli, egli troverà il modo di soddisfare fra non molto a questa legittima aspettazione del paese, con far sì che abbia il suo esequimento l'art. 14 della legge 14 luglio 1864, il quale determinando che il conguaglio provvisorio abbia la durata di soli tre anni, prescrive che nel mese di febbraio dell'anno 1867 si debba presentare un nuovo progetto di perequazione dell'imposta fondiaria.

Evidentemente non si può formare un progetto regolare di perequazione senza che prima siano stabiliti per legge i mezzi e le norme da adottarsi per prepararne le basi.

È dunque della massima urgenza che si proponga senza ritardo al Parlamento una legge, la quale dia il modo al Governo di raccogliere gli elementi necessari alla compilazione del nuovo progetto.

Io credo che il signor Ministro non avrà difficoltà di spiegare in proposito le sue intenzioni.

Un altro desiderio che io mi permetto di esprimere in questa circostanza riguarda le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 della citata legge 14 luglio 1864, i quali prescrivono che dal 1 gennaio 1864 l'imposta fondiaria sia pagata indistintamente sopra tutte le proprietà immobili; con ciò si facciano cessare tutti i privilegi e tutte le esenzioni, si sottopongano a censo i beni fin qui non censiti, si applichi l'imposta ai beni censiti. Tutto questo richiede un complesso di operazioni alle quali è necessario: provveda con un adeguato regolamento.

Un altro regolamento io credo pure indispensabile per l'applicazione dell'articolo 4 che concerne il subriparto del contingente attribuito alle antiche provincie continentali.

Anche qui ci sono operazioni assai gravi e molteplici che non si possono altrimenti eseguire se non si diano le opportune disposizioni.

Tanto per l'uno che per l'altro occorre che si provveda senza ritardo, avvegnachè una delle basi della perequazione dell'imposta fondiaria sta appunto nell'assoggettare all'imposta quella parte, e non piccola ma assai importante, di ricchezza immobiliare che sin qui ne va esente. Come pure è urgente che si proceda a regolarizzare il subriparto delle antiche provincie, per far cessare le legittime apprensioni create dalla legge del conguaglio provvisorio nei proprietari dei terreni già soggetti a più grave tributo per le lamentate disuguaglianze degli estimi.

Anche sopra questo argomento io credo che il signor Ministro non avrà discaro di darci qualche spiegazione per tranquillità dei contribuenti.

Venendo ora al merito della legge che è sottoposta alla vostra deliberazione, l'accoglienza favorevole data dall'Ufficio Centrale al principio che l'informa, ed all'economia delle varie sue disposizioni, mi dispensa dal giustificarne il concetto.

Per non abusare dell'indulgenza del Senato mi limiterò a rispondere brevi parole alle autorevoli osservazioni che si contengono nella relazione dell'Ufficio Centrale.

Si nota in primo luogo che la legge non contiene la fissazione dell'aliquota dell'imposta da applicarsi alla rendita della proprietà urbana che si vuol determinare mediante queste disposizioni.

Fu lungamente dibattuto nel seno della Commissione governativa la questione se si dovesse in questa legge comprendere la determinazione dell'aliquota d'imposta, o se si dovesse rimandarla ad una posteriore legge speciale.

Malgrado il vivo desiderio di attivare prontamente la riscossione della nuova imposta, prevalse nella Commissione governativa l'opinione che non si avessero elementi sufficienti per determinare fin d'ora la quota d'imposta la quale si sarebbe molto più opportunamente e con miglior cognizione stabilita allorchè, conosciuto il primo risultato delle denunce, si fosse veduto a quanto sarebbe ammontata la rendita della proprietà urbana in tutto il Regno.

Taluno fece anche osservare che avrebbe giovato alla facilità della discussione non meno che all'esattezza delle denunce, l'assenza della preoccupazione dell'onere cui andrà soggetto il contribuente.

Una volta che sia votata la legge il Parlamento e il Ministero sarebbero impegnati a darvi piena esecuzione nel più breve termine, facendo sì che non rimanga una lettera morta, ma che si applichi la quota del tributo nel tempo stesso che è richiesto per le operazioni necessarie all'appuramento delle quote censuarie, il che è facile ad eseguirsi con un brevissimo articolo, sia formulato in legge speciale, sia aggiunto alla legge del bilancio attivo.

L'esenzione dei fabbricati rurali in questo schema di legge è già più ristretta che non fosse nella legge Sarda del 31 marzo 1851, e nella legge Austriaca applicata ai fabbricati delle provincie Lombarde di vecchio censo.

Il restringerla maggiormente è sembrato meno opportuno, attesa le svariate condizioni agrarie dei diversi paesi d'Italia, della quale la proprietà territoriale forma la principale ricchezza.

Non si è fatto cenno delle opposizioni alle risultanze dei ruoli in quanto che si è creduto che questo entrasse nel diritto comune della percezione delle imposte dirette, per la quale è in discussione un analogo progetto nell'altro ramo del Parlamento.

L'Ufficio Centrale trova troppo lungo il periodo di cinque anni per la revisione generale.

La Commissione governativa ha dovuto preoccuparsi di quei paesi che costituiscono la grande maggioranza del Regno, nei quali la rendita dei casaggi forma parte del catasto, ed al pari del censimento dei terreni rimane invariabile.

Il passare immediatamente da uno stato di assoluta immobilità ad uno stato di piena mobilità è sembrato non esente di pericolo.

Del resto, o le mutazioni di valore sono rilevanti, e vi provvede l'articolo 21 della legge che dà facoltà in qualunque tempo, sia ai contribuenti, sia al Fisco di domandare la rettificazione dell'estimo; o sono di lieve conto e non avrebbero il merito né delle spese né degli incomodi che si arrecano ai contribuenti né dell'ingente quantità di lavoro straordinario che si creerebbe all'amministrazione con troppo frequenti generali revisioni.

L'esempio stesso della legge del 31 marzo 1851 attivata nelle provincie piemontesi ci dimostra che malgrado ivi sia stabilita la durata dell'estimo per soli tre anni, il Governo non ha mai trovato conveniente di procedere ad una generale revisione.

Divido pienamente l'opinione dell'Ufficio Centrale circa l'articolo 22 che riguarda le spese per le operazioni dalla legge prescritte; questo articolo venne aggiunto nella discussione dalla Camera dei Deputati, ed io credo che si è ritenuto necessario per una men retta intelligenza dell'articolo 10. Si è supposto che attribuendo alle rappresentanze comunali un primo esame delle denunce, venisse con ciò loro demandata la discussione delle denunce medesime, mentre il municipio non può avere altra incombenza che di rivedere lo stato di esse colle cognizioni personali dei suoi membri. La discussione poi delle denunce spetta all'agente fiscale a cui nell'articolo 11 si dà il diritto anche di visitare i fabbricati per verificare sul luogo la verità della denuncia. Quest'equivoco nacque dacchè la Commissione governativa, contro il mio avviso, ha voluto introdurre una prima verifica per parte del Comune.

Io veramente aveva ideato un sistema molto più semplice, che consisteva nell'incaricare il Sindaco di raccogliere le denunce, di trasmetterle all'agente fiscale; questi doveva fare le necessarie rettificazioni, le quali erano comunicate ai denunciati per i loro reclami e le reciproche deduzioni trasmesse alla Giunta provinciale per il definitivo giudizio in via amministrativa.

Sono perciò lieto di trovarmi d'accordo coll'Ufficio Centrale nel ritenere meno opportuna la soverchia ingerenza dei comuni e delle provincie nell'attivazione di questo genere di tasse. Però devo osservare che nel presente schema di legge, l'ingerenza delle provincie non si può dire soverchia in quanto che essa consiste unicamente nella delegazione che si dà al Consiglio provinciale di nominare due membri della Giunta che deve giudicare i reclami. È stato un compito non privo

di considerazione quello di creare un magistrato che in modo speditivo e con sufficiente cognizione di causa, con pari fiducia della finanza e dei contribuenti possa giudicare in via amministrativa sopra i reclami. La Commissione si è posta d'accordo nel proporre una Giunta provinciale composta del Prefetto, siccome il primo funzionario della provincia investito della confidenza tanto del Governo quanto dei singoli cittadini, di due impiegati governativi, uno tecnico e l'altro finanziario, e di due delegati provinciali. Era ovvio che dovendosi scegliere due rappresentanti dei privati interessi dell'intera provincia la loro nomina fosse demandata al Consiglio provinciale.

Si notò infine sembrare troppo lungo il tempo concesso per l'esaurimento delle pratiche necessarie alla determinazione delle rendite. Veramente addizionando insieme i periodi assegnati alle varie operazioni si ottiene un numero di giorni piuttosto rilevante. Ma bisogna anche considerare che ove siano esaminati partitamente i diversi periodi, il numero di giorni a ciascuno attribuiti non può ritenersi eccessivo. Egli è certo che in un piccolo Stato ove ci sia un'amministrazione omogenea e già provetta, queste operazioni si possono compiere in un tempo minore, ma in un vasto Regno come l'Italia e nelle condizioni straordinarie in cui versa il paese, sarebbe imprudente il voler restringere i termini proposti.

Ne verrebbe l'inevitabile conseguenza o di precipitare le operazioni in modo di renderne il risultato troppo imperfetto e poco attendibile, o di porre il Governo nella necessità di dover derogare all'osservanza della legge.

Credo di aver risposto a tutte le osservazioni contenute nella dotta relazione dell'Ufficio Centrale, e concludo col medesimo pregando il Senato di volere approvare la legge come venne presentata.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Giovanola desidera che il Ministero dichiari la sua intenzione rispetto agli obblighi che gli sono imposti dalla legge delli 14 luglio 1864 relativamente al conguaglio dell'imposta fondiaria fra le diverse provincie dello Stato.

Io mi reco a dovere di dichiarare sopra i vari argomenti che ha citati la intenzione del Ministero.

L'onorevole Giovanola chiede se sia intendimento del Ministero di presentare al Parlamento qualche provvedimento per cui si vengano ad attuare gli obblighi imposti dall'articolo 14 di questa legge cioè che dentro il mese di febbraio 1867 il Ministro delle Finanze presenti al Parlamento il nuovo progetto di perequazione del tributo fondiario fra tutte le provincie del Regno.

L'onorevole Giovanola indicava come la Commissione governativa la quale ebbe già ad allestire il primo progetto relativo al conguaglio dell'imposta fondiaria, e che formulò il progetto dell'imposta sui fabbricati che si sta discutendo, avesse anche compito il suo mandato pro-

ponendo un progetto di perequazione definitiva relativo ai terreni, progetto che, come egli diceva, a tutta ragione, è stato presentato al Ministero.

Io non starò ad esporre adesso le mie vedute sopra il progetto speciale che è stato proposto al Ministero, nè dirò quali emendamenti mi parrebbe dovercisi introdurre perchè io crederei che non essendo ancora questo progetto di pubblica ragione sarebbe una discussione inutile, e fuori di luogo, ma posso dichiarare al Senato ed all'onorevole Senatore Giovanola che è intendimento del Ministero di presentare un progetto di legge in proposito non però in questo scorcio di sessione. Infatti pare non convenga portare al Parlamento un disegno di legge se non quando si ha il convincimento che il Parlamento possa condurlo a termine.

Ora le angustie di tempo in cui siamo rispetto all'attuale sessione sono tali, e tante e così numerose e così gravi sono le materie che formano oggetto delle deliberazioni dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, che sarebbe opera poco opportuna, a parer mio, la presentazione di un progetto di legge sopra una materia così grave e così discutibile come è quella del conguaglio dell'imposta fondiaria.

Questa è la ragione per cui io non ho ancora dato ulteriore seguito al progetto rassegnato al Ministero dalla Commissione di cui l'onorevole Giovanola era Presidente.

Il Ministero invece intenderebbe di farne oggetto di una delle prime leggi che presenterebbe al Parlamento od una nuova legislatura.

L'onorevole Senatore Giovanola desidera poi di attirare l'attenzione del Ministero sopra l'esecuzione degli articoli 11 e 12 della legge del conguaglio dell'imposta fondiaria in cui si provvede rispetto ai beni censiti e non censiti attualmente esenti.

Sopra questo argomento, prima che l'anno sia al termine, vale a dire in modo che si possa trarre profitto di questi articoli entro l'anno corrente, sarà un dovere del Ministero di fare sì che la finanza non sia privata di questa risorsa la quale non è senza importanza e che è contemplata nel bilancio attivo stato presentato all'altro ramo del Parlamento.

Quanto poi alla quistione sollevata dall'articolo quarto di questo disegno di legge, cioè della distribuzione dell'imposta fondiaria assegnata alle provincie subalpine, debbo dire che sopra quest'argomento io nutriva nella scorsa estate opinione, che fosse conveniente il promulgare i necessari regolamenti, in guisa che le consegne dei redditi fondiarii in queste provincie fossero fatte contemporaneamente alla consegna dei redditi della ricchezza mobile; imperocchè per ciò che riguarda le consegne e gli esami di queste denunce, venendosi per la legge 14 luglio 1864 relativa al conguaglio, a promulgare le stesse norme che vigono per la ricchezza mobile, è evidente che queste operazioni avrebbero potuto camminare di pari passo e per modo che, ad esem-

pio, chi possiede redditi fondiarii, e redditi non fondiarii, avesse ad un tempo potuto fare la sua denuncia per gli uni come per gli altri.

Sarebbe stato anche il caso di esaminare se le stesse Commissioni di sindacato che sovrintendono all'esame delle consegne dei redditi non fondiarii con l'aggiunta di membri speciali non avessero per avventura potuto assumere anche l'incarico dell'esame dei redditi fondiarii.

Ma siccome quando io assunsi il Ministero delle Finanze, già potevano dirsi cominciate queste operazioni per la ricchezza mobile, od almeno non vi era più tempo da dare i provvedimenti opportuni, così mi è sembrato che mentre queste operazioni relative all'accertamento dei redditi non fondiarii vanno compiendo il loro corso, non fosse conveniente il frapporre un intralcio di nuove consegne di analoga natura, a cui si debba provvedere per mezzo di Commissioni dello stesso genere, ed a cui presso a poco si dovevano applicare gli stessi agenti di finanze.

Ho creduto dover evitare la confusione che sarebbe derivata quando si avessero avute due operazioni analoghe abbastanza intralciate, le quali differivano specialmente per i tempi diversi in cui si facevano.

In tale condizione di cose, io ho creduto mio stretto debito di differire l'applicazione di questo articolo di legge, per ciò che riguarda la distribuzione dell'imposta del 1865, non tenendo conto di quanto si riferisce all'imposta del 1864, tanto più che rimaneva dubbio dal momento che la legge del conguaglio venne modificata con altra legge (per cui invece che il conguaglio provvisorio doveva partire dal 1 gennaio 1864, questo conguaglio non si applica che dal 1 luglio 1864), rimaneva dubbio, dico, se l'articolo 4 della legge del conguaglio si applicasse ancora a quella metà d'imposta che restava a ripartire per il 1864.

Ma intenderà benissimo il Senato, e l'onorevole Senatore Giovanola, che siccome io sono stato uno di coloro i quali nell'altro ramo del Parlamento hanno soprattutto sostenuto questo concetto, che cioè uno dei precipui ostacoli all'applicazione del conguaglio con un grave aumento dell'imposta fondiaria nelle provincie subalpine fosse appunto la molto ineguale distribuzione dell'attuale imposta paragonata ai redditi fondiarii, e che quindi credeva indispensabile il venire ad un temperamento, per cui una più equa ripartizione in tempo brevissimo se fosse possibile si ottenesse, sono più che altri impegnato a far sì, che l'art 4 abbia la voluta esecuzione.

Finito così ciò che riguarda le osservazioni dell'onorevole Giovanola rispetto alla legge del conguaglio, e lusingandomi avere soddisfatto al desiderio da lui manifestato e fatte le dichiarazioni che desiderava, verrò a rilevare alcune osservazioni da lui fatte intorno al disegno di legge che ci sta dinanzi, ommettendo alcuni particolari relativi a certe opinioni manifestate nella relazione, che del resto si riferiscono a cose forse di non grande momento, o che riflettono questioni sulle

quali mi pare che egli abbia piuttosto inteso indicare la propria opinione, e di dire in tutti i modi come la Commissione governativa, o l'altro ramo del Parlamento siano venuti a quelle conclusioni.

Vi sono però due punti sui quali mi permetto di dire qualche parola.

Il primo punto si riferisce alla determinazione dell'aliquota dell'imposta sui fabbricati.

L'Ufficio Centrale ha osservato certo con ragione come vi era un divario notevole tra la legge presente e la legge che venne adottata dal Parlamento subalpino nel 1851; imperocchè mentre in questa seconda, la legge stessa determinava la parte aliquota di questi redditi dei fabbricati, che lo Stato doveva prendere a titolo d'imposta, il disegno di legge di cui discutiamo all'incontro, mentre dà le opportune disposizioni per accettare il reddito dei fabbricati non contiene disposizione di sorta la quale fissi la parte aliquota di questi redditi che si assegna allo Stato a titolo d'imposta.

Io non nascondo che molto serie sono le considerazioni, le quali hanno prevalso nel seno della Commissione governativa di cui l'onorevole Senatore Giovanola era Presidente, e che ha qui ripetute; e dirò ancora che queste considerazioni hanno fatto sull'animo mio non poca impressione, cioè che forse l'applicazione della legge per la determinazione del reddito tornasse più agevole quando non vi fosse ancora determinata questa aliquota d'imposta.

Dovrò aggiungere ancora, che un altro genere d'obiezioni si affacciava alla mia mente, ed è che la questione della determinazione dell'aliquota d'imposta non è una questione tanto semplice rispetto alla legge del conguaglio, imperocchè (non sono io che avrò questa opinione, ma indico il genere d'obiezioni che si possono fare) imperocchè sorge la questione se la determinazione dei contingenti compartimentali fatti colla legge del 14 luglio 1864, sia o no un complesso che si riferisca tanto ai terreni quanto ai fabbricati, in guisa che quando sorgesse una diversa distribuzione dell'imposta sui fabbricati di quella che sia oggi, potesse taluno far osservare come bisognerebbe per conseguenza modificare in ragione inversa la distribuzione dell'imposta sopra i terreni.

Io, ripeto, non sono di quest'avviso, anzi opino esplicitamente, che si possa cominciare ad unificare completamente l'imposta sui fabbricati anche lasciando la imposta sui terreni colle disuguaglianze attuali, ma ho voluto accennare questo genere d'obiezioni, che si possono elevare, per far vedere come io abbia creduto per la discussione stessa, e per lo scopo che ci proponiamo di attuare al più presto possibile la legge d'imposta, che le stesse opinioni fossero nettamente separate, cioè, che per una parte facesse il corso suo la legge la quale determina il modo d'accertare i redditi dei fabbricati, e che poi si facesse pure una questione della determinazione dell'aliquota di questi redditi da darsi allo Stato a titolo d'imposta.

Epperò ripeterò davanti al Senato la dichiarazione che ho già fatta davanti all'Ufficio Centrale, cioè che non appena questa legge abbia compiuto il suo corso, sia stata rivestita del suffragio del Parlamento, e sia stata promulgata, io mi farò un dovere di presentare, senza grande indugio, il disegno di legge il quale determina l'aliquota de' redditi de' fabbricati da assegnarsi allo Stato a titolo d'imposta.

Un'ultima osservazione ha fatto l'onorevole Giovanola sulla quale mi credo in dovere di dire qualche parola, tanto più che trovandosi in questo d'accordo coll'Ufficio Centrale, l'appunto che egli fece viene ad assumere un'autorità in aggiunta a quella che viene dalle parole dell'Ufficio Centrale, mentrèchè mi sembra che nelle altre questioni l'onorevole Giovanola menomasse anzi che aggiungesse a qualche osservazione fatta dall'Ufficio Centrale.

Ed è l'obiezione della ingerenza creduta soverchia data agli Uffici Comunali o Consorziali, e per cui trovansi per conseguenza un articolo in cui si prevede il caso che questi Uffici Comunali o Consorziali possano avere a fare qualche spesa.

L'Ufficio Centrale non contento dalla grandissima autorità che ha sempre per sé una rappresentanza di questo eminente consesso, dell'autorità ancora che hanno i membri dell'Ufficio Centrale per l'indole degli speciali studi e de' servigi che hanno resi nella loro splendida carriera, si è anche valso dell'autorità di un uomo non mai abbastanza rimpianto, del conte di Cavour, relativamente a questa ingerenza degli Uffici comunali, rispetto alla determinazione di questa specie di redditi.

Ma io non posso però a meno di osservare che vi sono degli esempi recenti per cui questo intervento degli agenti comunali si è manifestato in modo tale, che il Governo debbe dire esplicitamente, che non ha che a lodarsi altamente di quest'intervento stesso. Io non parlerò della solenne manifestazione che si ebbe in occasione della anticipazione della fondiaria, ma dirò del modo di procedere delle Commissioni Comunali o Consorziali stabilite per l'accertamento della ricchezza mobile.

Per le notizie che io ho fin qui, io dirò meraviglioso lo zelo col quale la maggior parte di queste Commissioni attende all'adempimento del mandato di piena fiducia che loro fu dalla legge affidato, per conseguenza io non premetterei come dimostrato che questo intervento potesse tornar meno utile all'applicazione della legge stessa.

Oltre a questo io credo che se si tiene conto delle condizioni del Regno, se si pensa che per essere le varie parti aggregate di fresco vi possono essere meno facili i contatti fra il Governo e i contribuenti, non si può a meno di credere che più saldi sieno i vincoli fra i contribuenti di ciascun comune e l'autorità comunale, in guisa che le deliberazioni dell'autorità comunale sono meno soggette a taccia di parzialità, e, se non altro, creano minori imbarazzi per il Governo, per

cui io credo che se si considera alla mutata condizione di cose forse verrà il Senato alla conclusione a cui è venuto l'altro ramo del Parlamento, ed alla conclusione che è l'espressione dei miei convincimenti, cioè che quest'intervento dell'autorità Comunale e Consorziata sia nella condizione attuale del paese, anziché un danno, un vero beneficio del disegno di legge che ci sta innanzi.

Allorquando queste Commissioni che debbono rivedere in prima istanza le denunce dei possessori di fabbricati sono meramente comunali, cosa succede? Succede che se si tratta di piccoli comuni, i membri della Commissione stessa, i membri della Giunta o direttamente, o per mezzo dei Segretari dei Comuni hanno sufficienti nozioni personali intorno ai redditi dei fabbricati per potere senza uopo di altre indagini emettere un avviso ragionato ed importante sulle denunce fatte dai contribuenti.

Parimenti nei Comuni maggiori si hanno notizie di questo genere abbastanza complete per parte degli Uffici del comune stesso, i comuni importanti hanno degli ingegneri, hanno uffici tecnici, per cui posseggono facilmente le nozioni necessarie. Quindi in questi casi in cui le Commissioni sono meramente comunali, nei casi in cui anzi come nella legge del 1851 le dichiarazioni dei contribuenti sono esaminate dalle Giunte, da un emanazione del Consiglio comunale, starei per dire, che senza bisogno di spesa si possono avere le informazioni occorrenti.

Ma allorquando si accetta invece l'idea dei Consorzi, e si ammette che potendo malagevolmente aversi sulla superficie del Regno tanta serie d'agenti della finanza da poter intavolare una corrispondenza diretta con tanti piccoli comunelli, come pur troppo si hanno in alcune provincie del Regno, sia necessario di aggruppare i comunelli a consorzio, allora la condizione delle cose riesce diversa, e certamente le Commissioni Consorziati potranno meno facilmente per personale conoscenza delle cose, avere tutte le nozioni che possono essere indispensabili. Quindi è che nell'altro ramo del Parlamento non fu creduto utile che si vietasse a queste Commissioni, quando volessero ordinare una qualche disamina in qualche punto dove paresse loro che tutta la verità non fosse accertata, non fu creduto, ripeto, dannoso il lasciare a queste Commissioni la facoltà di poter ordinare siffatte disamine o revisioni.

Quindi una sorgente di qualche spesa, che potrà essere di poco momento, ma che certo potrebbe anche diventare molto importante quando in certo modo negli stessi luoghi in cui si fa l'ordinamento della spesa, non se ne avesse anche a fare il pagamento.

Nissuno ignora quanto sia facile ordinare delle spese quando sono a carico del Governo; quindi dal momento che non si è creduto utile il vietare a queste Commissioni di poter far fare delle indagini, fu ravvisato assolutamente indispensabile, che le spese le quali fossero da queste Giunte ordinate si dovessero soppor-

tare dai Comuni o dai Consorzi, in cui queste spese furono ordinate.

Io mi credetti in debito di fare queste osservazioni per giustificare su questo punto quello che fu deliberato nell'altro ramo del Parlamento, tanto più che a tale deliberazione io non solo mi sono associato, ma credo di essere stato, non dirò autore, ma almeno coautore dello articolo 22 per cui si venne a fare questo riparto di spese, tra le autorità che le hanno ordinate.

Io spero che queste mie osservazioni, fatte del resto piuttosto a titolo di opinione personale, perchè, tanto l'Ufficio Centrale quanto l'onorevole Senatore Giovanola convennero che nelle condizioni attuali delle cose, miglior partito forse sarebbe di adottare la legge senza ulteriori emendamenti, spero, dico, che queste mie osservazioni non distorranno alcuno dei membri di questo Consesso, dal dare il loro voto favorevole a questo importante progetto di legge.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**. Io sento il debito di giustificare l'Ufficio Centrale per le osservazioni fatte a riguardo dell'ingerenza delle provincie e dei comuni nell'esecuzione di questa legge d'imposta; e quantunque la questione sia puramente teorica, tuttavia, siccome venne propugnata dall'onorevole Ministro di Finanze, mi corre l'obbligo di dare alcuni chiarimenti.

Il signor Ministro per rendere giustificabile la convenienza dell'intervento delle provincie, dei comuni, e dei consorzi nell'attuazione di questa legge, si è valso di due esempi; l'uno dell'utile influenza, che l'ingerenza dei comuni ha avuto nell'anticipazione dell'imposta fondiaria chiesta colla legge dello scorso novembre; l'altra del buon risultato, come dice, che la stessa ingerenza portò nella legge della ricchezza mobile, in quanto che i membri dei Consorzi, dove Consorzio esiste, hanno lavorato con uno zelo, che egli dice ben soddisfacente.

Io comincio dal dichiarare che il suo primo esempio per me non ha nessun valore. Io non voglio per nulla torre il merito a chi se lo ha, ma non credo di doverlo esagerare laddove si voglia applicare ad altra circostanza.

Se le provincie, se i Comuni si prestarono con uno zelo lodevolissimo per fornire l'anticipazione della imposta fondiaria a quelli fra i loro amministrati che non la potevano fare, mi permetta il signor Ministro di credere che ciò non fu solo per un eccesso di zelo, e di amor patrio: egli è fuor di dubbio che vi era un interesse per venire in aiuto dei contribuenti, ed io, ripeto, non posso accettare questo fatto come un sentimento di amor patrio; salutato, come in molti luoghi si volle dire, quale un nuovo plebiscito....

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Senatore **Di Revel**... Ciascuno scorge le cose se-

condo le sue convinzioni, ma, quanto a me, io non veggio in ciò se non un interessamento bene inteso delle provincie e dei comuni a prò de' loro amministrati.

Non ha poi nulla a che fare con questa legge l'altro esempio dell'ingerenza dei consorzi nella legge sulla ricchezza mobile, sulla quale io dichiaro che aspetto ad emettere il mio giudizio quando se ne conosceranno per bene i risultati, quando sapranno i contribuenti come furono trattati dalle Giunte e dalle Commissioni consorziali, e quando ancora saprò che lo stesso signor Ministro sia contento dei risultati e dei giudizi di tali Commissioni.

Dunque per me i due argomenti addotti dal signor Ministro a nulla valgono nella fattispecie; ammetto nondimeno che per la legge d'imposta sulla ricchezza mobile fosse l'ingerenza dei Comuni necessaria, anzi indispensabile se non altro, almeno per dividere con loro quella parte di odiosità, che altrimenti cadrebbe direttamente e solo sul Governo quando vuole inframmettersi nel portafoglio, nella tasca, o nel forziere del contribuente per sapere cosa abbia o non abbia di nascosto, che non apparisce al pubblico.

In questa parte sola ammetto che l'ingerenza dei comuni e delle provincie sia di molta utilità. Ma quando parliamo della rendita dei fabbricati, della rendita apparente, di una rendita che la massa della popolazione può constatare perchè ognuno o è il proprietario di un fabbricato o ne è inquilino, allora si trovano giudizi e stime per ogni parte.

Qui a nulla giova l'elemento del municipio; il municipio può dare un giudizio locale, ch'è quello appunto che il Ministro volle escludere, perchè lo domanda ai Consorzi.

Ma i Consorzi, come queste rendite, variano da un Comune ad un altro, e se un Consorzio è composto di molti Comuni che cosa avverrà? Avverrà che il Delegato di un Comune determinerà la rendita dei soli fabbricati del proprio Comune. Del resto, ripeto, io non ammetto l'apprezzazione arbitraria laddove quest'apprezzazione può essere fatta in modo legale, in modo contraddittorio, in modo esplicito.

La rendita di un fabbricato, come è stato abbastanza espresso nella relazione dell'Ufficio Centrale, è di facilissimo accertamento; essa varia da una località ad un'altra, ma in ciascuna località ogni individuo, capo di famiglia, determina dal più al meno con sufficiente sicurezza il valore della rendita di un fabbricato.

Da ciò chiaro si vede che l'ingerenza del Comune non c'entra che come un inciampo; 260 giorni sono necessari a trascorrere perchè i termini portati da questa legge siano compiuti e si possa dire l'operazione finita; infuori di questi 260 giorni di termini prescritti vi saranno altri numerosissimi giorni che trascorreranno, perchè è impossibile ottenere che dai Municipii si facciano le cose nei termini rigorosamente prescritti. Ogni indugio, ogni smarrimento, ogni altra circostanza che sopravvenga può forse protrarre di molto ancora il com-

pimento di tale termine; quindi per la poca esperienza che ho avuto in questi affari, valendomi anche del voto espresso come dissi, nella relazione, da un Ministro sicuramente sommo, io ripeto ancora che tale ingerenza non ha altro effetto che di intralciare l'amministrazione. La denuncia si faccia pure al Municipio, ma una volta che l'ha trasmessa all'agente, questi ricerchi, domandi; informazioni al Municipio stesso, faccia verificare e vada a verificare (ed è questa la questione vera, qui dove si dovrebbe ben stabilire ciò che si debba fare); per ben determinare la rendita l'agente se ne assicuri egli stesso per propria ispezione. Non fa d'uopo di prendere a periti architetti, uomini di scienza; tali operazioni, tali estimazioni possono farsi da qualunque individuo che paga un fitto o lo riceve, perchè non è dalla dimensione del fabbricato, non dalla sua altezza, non da certi ammiccoli che sono accessori, che si possa determinare la rendita del fabbricato; essa è un'estimazione locale se i fabbricati sono poco numerosi i fitti sono alti, la rendita è alta; se un sito cambia condizioni e la popolazione diminuisce, la ricerca scema e scema pure il valore della casa.

Non ho poi escluso nella relazione l'intervento totale del municipio; ho detto che si può accettare quando si tratta di dare informazioni, ma non ho ammesso quell'andare e venire tra il municipio, la provincia, il consorzio; perchè ad ottenere tali risultati si spreca un tempo immenso; cosicchè mentre questa operazione potrebbe essere condotta con molta rapidità ed arrivare ad una soluzione ch'è la vera, cioè quella di far pagare; questa operazione, dico, condotta com'è, richiederà per lo meno un anno intero prima di conseguire ciò che si desidera.

Nelle condizioni in cui versa il paese io credo che non si debba intralasciare nessun mezzo per rifornire al più presto possibile l'erario esausto.

Questo evidentemente non è il mezzo, ed è perciò che mi sono permesso, di concerto coll'Ufficio Centrale, di fare queste osservazioni. Sono osservazioni puramente di teoria, mentre noi accettiamo la legge, e l'accettiamo ancorchè vi si potesse trovar qualche cosa a ridire, perchè vogliamo che essa sia prestamente attuata e produca quel che deve produrre all'erario, il quale ne ha un così stretto ed urgente bisogno.

Ministro delle Finanze. Farei osservare all'onorevole conte Di Revel, che per quanto ho udito, la legge del 1851 ebbe d'uopo di circa 6 mesi per potere essere applicata, e vorrebbero dire 180 giorni.

Ora io credo che, se col regno ampliato, con amministrazione di fresco unificata si porta questo termine da 180 a 260 giorni, per verità non si farebbe cosa esagerata, ma si starebbe nei limiti corrispondenti all'attuale ordine di cose.

Ma è inutile, io credo, che stia a ripetere osservazioni al conte Di Revel, imperocchè siamo qui sopra un terreno che è puramente e semplicemente quello di manifestazione di opinioni; dal momento che la conclusione

è la stessa, cioè di pregare il Senato a voler dare il suo voto favorevole al progetto di legge.

È però poichè trattiamo della manifestazione di opinioni, e che all'onorevole Senatore Di Revel piacque di manifestare un'opinione diversa riguardo a certe parole, delle quali mi sono permesso di fare uso in una relazione di recente pubblicata sopra i risultati dell'anticipazione dell'imposta fondiaria, io rispetto tutte le opinioni, ma credo poter difendere la mia. Convengo che una questione di buona amministrazione potesse essere pei Comuni e provincie che cercarono di alleviare le possibili conseguenze per quei contribuenti i quali non anticipassero l'imposta fondiaria; ma io credo che neppure il conte Di Revel possa disconoscere che, quando i nostri concittadini, quando l'Italia avesse dato retta a tutto ciò che dicono i nemici dell'attuale ordine di cose sulla instabilità del Regno, sulla poca coesione delle sue parti, quando avessero dato retta a ciò che parecchi andavano sussurrando, cioè che chi avesse anticipato l'imposta nel dicembre 1864 al Regno d'Italia l'avrebbe dovuta poi ripetere prima del termine del 1865 o al Borbone, o a Sua Santità, o a non so più chi altri, evidentemente non sarebbero stati indotti a fare quello che hanno fatto dalle disposizioni del progetto di legge. Lascio a ciascuno la propria opinione; ma certo non sono pochi coloro i quali pensano come me, cioè che questo spontaneo concorso dei Municipi fu una importantissima manifestazione del voto di tutta Italia di voler compiere i destini del Regno di voler compiere l'unità alla quale tendiamo da tanti anni. Nè credo che all'onorevole conte Di Revel riesca certamente nuovo che non solo presso molti in Italia questa splendida manifestazione abbia fatto il medesimo effetto, ma che lo abbia fatto quasi da per tutto all'estero dove si era creduto che l'anticipazione dell'imposta fondiaria non avrebbe potuto riescire, e dove recò meraviglia il vederla invece riescire in modo che più non si poteva desiderare.

Senatore **Audiffredi**. La questione che si è sollevata quest'oggi ha veramente un'importanza grandissima per le vecchie provincie, in quanto che è innegabile che vi è un disgusto per quella che io chiamo malaugurata legge di conguaglio, in quanto che non conguaglia l'imposta nelle antiche provincie, ma anzi contribuisce a disuguagliarla maggiormente; non sono ancora applicati gli aggravi delle nuove imposte, che già si sente il malcontento fortemente espresso in tutte le classi dei cittadini. È doloroso per noi, affezionati alla causa nazionale, a queste istituzioni che cerchiamo colla maggior forza di consolidare, è disgustoso. dico, vedere che la generalità dei contribuenti sia disgustata, e disgustata giustamente per questo mal riparto di imposte dirette.

L'onorevole Senatore Giovanola ha esposto che la Commissione incaricata del riparto provvisorio dell'imposta fondiaria aveva rassegnato i risultati delle sue investigazioni, ma ho sentito accennare ancora alla dif-

ficoltà di valersi del concorso dei comuni così interessati come sono nel conguaglio dell'imposta.

È cosa innegabile che nelle nostre antiche provincie, molte terre non pagano imposte, ovvero imposte minime, quandochè altre parti sono gravatissime; conosco paesi in cui il terzo del territorio ed il più produttivo non è quasi tassato.

Questi comuni sarebbero molto interessati a prestate il loro concorso, ad un miglior riparto d'imposte territoriali.

Mi ha fatto piacere l'udire le parole espresse dall'onorevole Ministro Sella in sostegno dell'interessamento dimostrato dai comuni nel riparto delle imposte sulla ricchezza mobile. Vorrei che le Commissioni di finanza venissero nell'idea di valersi del loro concorso, come quelli che realmente sono in grado di dare indicazioni le più giuste, le più equitative.

Non voglio dire sicuramente che nella legge così difficile, come quella sull'imposta della ricchezza mobile, si possano avere risultati pienamente soddisfacenti.

Quando verremo al confronto delle dichiarazioni fra provincia e provincia, fra paese e paese, troveremo sicuramente grandi differenze da correggere, perchè le dichiarazioni non sono state fatte a dovere; ma possiamo noi lagnarci se queste dichiarazioni non sono esatte, quando è così difficile di constatare la ricchezza mobile? tutti lo sappiamo, già se ne era fatto l'esperimento alcuni anni sono.

Le dichiarazioni della ricchezza mobile anche quest'anno hanno prodotto grandi divari. Ma pure per provvedere all'interesse delle finanze, ecco che siamo venuti nella necessità di ricorrere al mezzo delle dichiarazioni dei contribuenti.

Ora se noi facciamo il confronto della difficoltà che si ha ad apprezzare le dichiarazioni sulla ricchezza mobile, si deve riconoscere che siano molto più facili a stabilire quelle sulla proprietà stabile che partono da dati facilmente verificabili.

Chi, infatti, non sa la rendita delle terre sue e di quelle del suo vicino? Tutto il mondo lo sa; io vorrei adunque affrettare la circostanza in cui questo conguaglio venisse proposto. Le pedanterie di questi perequatori che ci promettevano le cose esatte, sono state di gravissimo danno al Piemonte, ed ora pesano grandemente sulla sorte di queste antiche provincie. Non è l'esattezza lontana che noi vogliamo è l'esattezza presente. Che importa a noi che le imposte siano bene ripartite fra alcuni anni a venire? Il tempo corre e corre intanto una disuglianza che disgusta gravemente i contribuenti; perciò invito caldamente il Governo a volere riparare sollecitamente a questo difetto.

L'unico modo di giungere più sollecitamente all'equità è quello di valersi delle dichiarazioni come già fu praticato per la ricchezza mobile.

Senatore **Giovanola**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giovanola**. Dopo le pregievoli spiegazioni date dall'onorevole conte Di-Revel io aveva rinunciato a fare altre osservazioni in risposta al signor Ministro, ma alcune cose ultimamente dette dall'onorevole Senatore Audiffredi, mi obbligano a rientrare nella discussione.

Egli fa assegnamento sul concorso che potrebbero prestare i comuni nelle rettificazioni dell'estimo rurale. Io mi permetto di ricordare l'infelicitissimo esito che ha avuto in Piemonte la legge del 1 gennaio 1857, per il censimento dei beni censibili non censiti. Quanti siedono in questo recinto e si occupano di cose di finanza mi renderanno testimonianza come allorchè si discusse quella legge presentata dal compianto conte di Cavour nei due rami del Parlamento si fondassero larghe speranze sopra i risultati della medesima. L'esperienza ha dimostrato che erano mere illusioni; e del meschinissimo successo, non altra fu la ragione che l'incarico dato ai comuni di ricercare nei rispettivi territori, i beni non catastati.

I comuni non vollero prestarsi a caricare di nuova imposta i loro abitanti; alcuni soltanto eseguirono a stento ed imperfettamente le incumbenze loro affidate.

Io non vorrei che questa discussione, quantunque non sia che di massima e non influisca menomamente sulla legge che stiamo per votare, rimanesse però come un desiderio di un esperimento che io credo pernicioso.

Poichè ho la parola aggiungerò ancora un'osservazione relativa al confronto fatto dal signor Ministro delle Finanze tra il concorso che dice prestarsi dalle Commissioni consorziali per la ricchezza mobile, e quello che egli presume per l'eseguimento della presente legge.

Bisogna notare prima di tutto che le Commissioni per la ricchezza mobile sono composte di membri coatti, giacchè una multa li astringe ad assumerne le funzioni; in secondo luogo è da tenersi in conto il vincolo del contingente. Allorchè un Comune o Consorzio deve pagare un dato contingente, è presumibile che le persone indicate dalla fiducia del paese si occupino seriamente a ripartire la somma già indeclinabilmente imposta alla propria circoscrizione, per modo che sia distribuita in proporzione dei rispettivi mezzi. Ma nella legge che ora discutiamo, la cosa è diversa, perchè poco importa al comune che la rendita complessiva de' suoi fabbricati dia trenta o quaranta mila lire; interessa bensì a ciascun contribuente di pagare il meno possibile. Si assicuri l'onorevole Ministro, che quando i Senatori Di Revel, Arnolfo e gli altri onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, tutte persone esperte nella pubblica amministrazione, ritengono poco opportuna l'ingerenza del comune in questo ramo di servizio, egli è perchè la loro convinzione è frutto di matura esperienza.

Io pure che, senza essere molto vecchio, da trenta anni prendo parte all'amministrazione di comuni e provincie, sento che il concorso dei comuni per la verificazione delle denunce prescritte da questa legge è una illusione; ed avrei desiderato che non si fosse prescritto

perchè sarebbe stato un risparmio di formalità e di tempo per l'attivazione dell'imposta.

Prima di terminare debbo rendere grazie al signor Ministro, delle spiegazioni che ci ha favorito sulle due domande da me indirizzate. Quella che riguarda il regolamento per l'intera applicazione della legge del conguaglio provvisorio parmi abbastanza soddisfacente, perchè egli promette che ancora di questo anno si applicheranno i necessari provvedimenti.

Ma al riguardo della legge che determini i modi di preparare la nuova percuazione dei terreni, io, per dir vero, non divido il suo modo di vedere. Se anche non si potesse quel progetto discutere in questo scorcio di sessione, sarebbe però bene che fosse presentato, perchè essendo l'argomento assai vasto e di soluzione difficile, darebbe luogo a maturi studii per parte delle persone più competenti in Parlamento e fuori, al che non sarebbe soverchio l'intervallo che suole passare fra l'una e l'altra sessione.

Anche il progetto del conguaglio ha subito la fase di due sessioni, e rimane un intero anno in esame presso la Camera elettiva dalla quale ebbe notevole miglioramento.

Non mi resta quindi che ringraziare il Ministro delle spiegazioni date; e pregarlo di esaminare nuovamente se non convenga di sollecitare la presentazione del progetto relativo all'estimo dei terreni.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Audiffredi**. L'onorevole Senatore Giovanola accennava alla mala prova che ha fatto il concorso dei comuni nella verificazione delle dichiarazioni di alcuni rami d'imposta.

Non ho difficoltà di ammettere che, quando si erano richieste dichiarazioni sulla ricchezza mobile nei tempi del Ministro Cavour, tali dichiarazioni riuscirono molto ineguali, al segno che si voleva rinunziare affatto a quel sistema che aveva fatto in pratica così cattiva prova; ma è pur vero il dire, che il controllo alle dichiarazioni che saranno fatte sulla rendita dei caseggiati non si durerà fatica a stabilirlo con facilità ed anche con precisione; vorrei dunque suggerire che un sistema analogo venisse proposto per facilitare il pareggio, ossia l'equipartizione dell'imposta territoriale. La rendita delle terre può essere egualmente conosciuta e controllata come quella dei caseggiati.

Soltanto la rendita della proprietà mobiliaria non può essere constatata, sarà dunque necessario che commissari governativi si adoperino a correggerne le maggiori ineguaglianze, ricorrendo però sempre alle informazioni che i consiglieri comunali saranno in grado di procacciare in modo più approssimativo.

La legge di conguaglio sulle proprietà fondiarie fu causa di grandi aumenti d'imposta in molti comuni delle antiche provincie che già erano gravatissime d'imposte comunali e provinciali, perciò quest'aumento d'imposta così pronto e inaspettato divenne causa di un forte mal-

contento nella popolazione di molte provincie. Io credo però che sia possibile col concorso dei Consiglieri comunali il migliorare di molto la ripartizione dell'imposta territoriale; vorrei sperare che il Ministero si disponga ad adottare lo stesso sistema che ora è proposto a stabilire il catasto della ricchezza mobile e quella sui caseggiati urbani e rustici.

Col concorso dei Consiglieri comunali, che pur sono interessati a vantaggiare le rendite comunali, molte proprietà che pagano pochissimo, potrebbero essere pareggiate alle altre. La nostra agricoltura è talmente progredita, che molte terre ora danno una rendita tripla e quadrupla di quella fissata nei vecchi catasti; per qual ragione tali inguaglianze non saranno prontamente corrette?

Il meglio è spesso nemico del bene; la giusta ripartizione delle imposte è il maggior bisogno del tempo, quando specialmente molti comuni hanno più che duplicata l'imposta diretta governativa. Io credo che il sistema presente faccia grave torto al Governo non solo finanziariamente, ma anche politicamente; è nostro debito di dichiararlo con tutta franchezza acciò si provveda.

La causa di questo grande disesto di contributi fu cagionata dalle erronee promesse dei commissari regolatori del catasto stabile; questo gran lavoro di catastrazione sarà ben fatto, ma progredisce con una lentezza scoraggiante; tutti riconoscono il bisogno di ricorrere a qualsiasi altro sistema più spedito onde riparare alla massima delle ingiustizie.

Per qual ragione la legge cosiddetta di conguaglio è venuta così in uggia a queste popolazioni? Appunto perchè queste antiche provincie non hanno ombra di eguaglianza d'imposta. In alcuni luoghi si paga il terzo della rendita netta, tale è appunto il caso di molti paesi dell'alto Piemonte, mentrecchè in altri non si paga che il cinque per cento; ora io domando se divarii così enormi possano lasciarsi ancora sussistere!

Spero pertanto che l'onorevole signor Ministro delle Finanze vorrà accettare il concorso dei comuni a stabilire un sistema di perequazione provvisoria.

Senatore Imperiali. Io non avrei creduto, che trattandosi della legge dell'imposta sui fabbricati si fosse fatta menzione della legge sul conguaglio dell'imposta per i beni rurali, ma giacchè se ne è portato innanzi l'idea, e che ho inteso dire che sarà presentata dal Ministero una nuova legge di modificazione a quella votata nel luglio scorso dal Parlamento, io mi fo lecito di dire alcune parole soltanto sopra un progetto che lo stesso aveva annunziato allorchè venne in discussione la legge sul conguaglio per i beni rurali.

A me parve che sarebbe stato forse più facile l'avvicinarsi ad un vero conguaglio, se abbandonando il sistema di imporre il capitale, si fosse venuto a considerare piuttosto il reddito dei beni rurali.

Noi avevamo in quasi tutte le provincie del Regno italiano catasti già formati.

Ce n'era, in Sicilia, in Napoli, in Lombardia, nel Parmigiano, ed in tutte le altre provincie, eccettuati forse alcuni comuni della Liguria, e, se non erro, anche Modena, però mi pare che queste provincie che non hanno un catasto regolare, hanno pagato per tre anni le contribuzioni, dunque anche là esisteva un elemento che serviva di norma per esigere l'imposta, tenendo conto della rendita, e non del capitale.

Dalla tabella presentataci dall'Ufficio Centrale, risultava che 393 milioni, e rotti, era l'imponibile di tutto il Regno italiano, e mi sembra che a 104 milioni ascendesse l'imposta che fu pagata sui beni rurali da tutti i cittadini del Regno d'Italia per tre anni, cioè dal 1860 al 1863.

Ora io dicevo: qual proporzione vi è tra i 104 milioni d'imposta ed i 393 milioni d'imponibile? Credo che venga ad un 23 o 24 per cento.

Presidente. Credo poter pregare l'onorevole Senatore a voler considerare che la legge del conguaglio si è accennata dirò così di volo da alcuno dei Senatori che parlarono prima, ma non è il soggetto della presente discussione: che se poi egli intende che si consideri non il capitale ma il reddito, la legge attuale colpisce effettivamente il reddito e non il capitale. Siccome forse domani non si potranno avere presenti i Senatori che oggi si trovano qui riuniti per votare questa legge sulla quale non vi ha dissenso fra l'Ufficio Centrale ed il Ministero, io la prego a volersi ridurre alla questione.

Senatore Imperiali. Mi permetta il signor Presidente, che avendo gli altri oratori chiarite le loro idee sopra quella legge, e che essendosi anche parlato di un nuovo progetto del Ministero per modificarla, io noti come non sia poi fuor di proposito che si accenni ad un progetto da me ideato, e che già proposi all'epoca della discussione sulla legge del conguaglio.

Se mai il signor Ministro credesse di poterne fare qualche conto, bene, se no, resterà la buona volontà che io aveva di spingere il Ministero dopo l'esperienza fatta della poco buona riuscita del sistema adottato nella legge di conguaglio per l'imposta sui beni rurali, col quale sistema si colpiva il capitale, a volerlo mettere da parte, e seguire quello di prendere per norma nell'imporre la tassa fondiaria, piuttosto la rendita che il capitale. Con tal sistema io credo che ci avvicineremo di più alla verità, e ad un giusto riparto.

Però, se il signor Presidente crede che questa discussione non sia a proposito in questo momento, perchè si allontana di troppo dal soggetto della legge che ora dobbiamo votare, io per non abusare della pazienza del Senato, anche essendo l'ora già troppo tarda, rinunciando a parlare, mi limiterò a pregare il Ministro delle Finanze a voler presentare al più presto al Parlamento lo schema di legge, già annunziato, di modificazione della legge di conguaglio che io credo di difficile applicazione e che ha sparso certamente il malcontento in molte provincie dello Stato.

Senatore **Pallieri**. Non intendo che fare una semplice osservazione intorno ai ruoli, dei quali parlava l'onorevole Senatore Giovanola nel primo suo discorso in relazione a quanto ne disse l'Ufficio Centrale.

La legge del 31 marzo 1851, che fu presa a modello dalla Commissione governativa di cui lo stesso Senatore è il degnissimo Presidente, è una delle migliori leggi d'imposta che sieno state fatte dal Parlamento subalpino; ma, come ogni cosa umana, ha pure i suoi difetti; vi si nota specialmente qualche lacuna, che sarebbe stato desiderabile di veder riempita nel progetto di legge che stiamo discutendo.

Una di tali lacune è quella indicata dall'Ufficio Centrale, che riguarda la pubblicazione dei ruoli e le relative conseguenze. Ne indicherò un'altra al signor Ministro delle Finanze, affinché voglia averla presente quando procederà alla compilazione del Regolamento per l'esecuzione della presente legge: si è ommesso di stabilire come si dovrà procedere per divenire alla determinazione del reddito imponibile ed alla matrice (che sarebbe stato meglio chiamare *matricola*), a riguardo dei fabbricati che saranno costruiti dopo la formazione delle prime matrici, di cui unicamente si occupa la presente legge.

Ma vengo alla lacuna di cui parla l'Ufficio Centrale. E qui è d'uopo anzi tutto avvertire che le matrici formate a norma della presente legge non saranno annuali, com'erano quelle dell'imposta mobiliare e dell'imposta patenti introdotte nel 1853 e cessate nello scorso anno; esse saranno quinquennali, come sono triennali quelle della legge 31 marzo 1851.

Le matrici delle mentovate imposte del 1853 non avevano effetto che pel tempo cui riguardavano i ruoli, cioè per un anno, e quindi non si ammetteva reclamo contro il risultamento di tali matrici fuorchè dopo la pubblicazione dei ruoli. Per contrario, trattandosi ora di matrici quinquennali, si è fissato rispetto ad esse il termine di sei mesi (che preferisco a quello di quattro portato dalla legge 1851) per i reclami da prodursi contro le medesime.

Ora in ognuno de'cinque anni ai quali si estendono queste matrici, verranno pubblicati i ruoli, che sono sempre e necessariamente annuali. Ma quale sarà l'effetto di questi ruoli annuali? Nel regolamento emanato per l'esecuzione della legge del 1851 fu disposto che potessero i contribuenti reclamare entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli per riguardo agli *errori materiali*: questo sistema sembra incontrare l'approvazione dell'Ufficio Centrale, che lo consiglia al Ministro per la nuova legge. L'onorevole Senatore Giovanola, se ho bene compreso, ha detto che i ruoli e tutto ciò che li riguarda è del diritto comune delle imposte dirette, e che tutte le occorrenti disposizioni sono comprese nel progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette, il quale se male non m'appongo è quello su cui fu cominciata non ha molto la discussione e poi interrotta.

Io non ho letto quel progetto, ma in niun caso crederci che convenga aspettare la riduzione del medesimo in legge per provvedere a quanto urgentemente esige, secondo me, questa legge. Non so poi come quelle disposizioni a cui accenna l'onorevole Senatore Giovanola, possano comprendere tutto ciò che riguarda i ruoli e i loro effetti per rispetto alle diverse imposte dirette imperciocchè oggi le imposte dirette sono ridotte alla fondiaria sui fondi rustici, alla fondiaria sui fondi urbani, attualmente in esame, e in terzo ed ultimo luogo a quella della ricchezza mobile; le quali tre imposte, almeno le due prime paragonate alla terza, hanno in molte parti una diversa ed anzi contraria natura; e, in ordine alle matrici, basta osservare che quelle della ricchezza mobile sono annuali, e saranno ancora lungo tempo, cioè sino a che non si venga maravigliosamente a fare quel tal catasto *stabile* della ricchezza *mobile*, che è ancora un desiderio.

Io non comprendo pertanto come si possano stabilire disposizioni generali che adeguatamente rispondano alle esigenze dei ruoli per tutte le imposte dirette.

Se non che sopra un punto io desidero soprattutto di chiamare l'attenzione del signor Ministro delle Finanze in ordine al regolamento, ed è di vedere ed esaminare, se non convenga, entro i tre mesi, od in quell'altro termine che sarà stabilito, ammettere, oltre i reclami per errori materiali, anche ogni altro reclamo riguardante l'imponibilità o la quota d'imposta, fatta soltanto eccezione dei reclami concernenti alla determinazione del reddito imponibile, risultante dalle matrici che saranno compilate a termini della presente legge.

Mi basta aver fatto questo cenno per essere persuaso che il signor Ministro delle Finanze provvederà secondo che ragione e giustizia richiedono.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io comincerò ad avvertire che all'art. 16 è stabilito che contro il risultato delle matrici sia ammesso il ricorso in via giudiziaria nei sei mesi successivi alla pubblicazione della matrice stessa. Di modo che in quel frattempo, pare a me, che si debba fare dal contribuente ogni obbiezione che si avesse a muovere sia riguardo alla determinazione della materia imponibile, cioè per sapere se un dato edificio sia tassabile o non tassabile; sia anche rispetto alla determinazione della quota imponibile od almeno alla determinazione del reddito imponibile; quindi che si possa far valere dal contribuente ogni ragione sopra la maggiore o minore entità del reddito imponibile determinato.

Una volta determinato e posto fuori di contesa o per la niuna obbiezione del contribuente, o per un giudicato per parte del magistrato competente, il reddito imponibile, non rimane più che la questione della fissazione dei ruoli; questione che, come a ragione notò il Senatore Pallieri si presenta annualmente, imperciocchè annualmente debbe essere fatto conoscere a ciascun

contribuente l'ammontare di ciò ch'egli debbe pagare, e che dipende anche dalla determinazione dell'aliquota dell'imposta la quale potrebbe benissimo in occasione della votazione di ogni bilancio attivo andar variando ogni anno.

Può poi ancora variare ciò che dee pagare il contribuente per l'applicazione dei centesimi Comunali e Provinciali, come anche per le variazioni della proprietà stessa, o sia per le divisioni e suddivisioni di essa; di modo che naturalmente, quand'anche nel quinquennio non si muti nè la materia imponibile per questa parte, nè il reddito imponibile stesso, possono avvenire variazioni nei ruoli, le quali possono produrre errori materiali, contro i quali, è fuori di dubbio, che il contribuente ha diritto di richiamarsi.

Qui veramente convengo anch'io coll'Ufficio Centrale che arebbe forse stato meglio che la legge vi avesse provveduto. Ma è da avvertire che veramente la questione degli errori materiali, che possono verificarsi nei ruoli è una questione generale e comune anche colle due leggi d'imposte dirette, con quella cioè sui redditi non fondiari, e con quella sui redditi provenienti esclusivamente dai terreni. Forse non è tanto inopportuno lo andarci pensando anche in occasione della riscossione delle imposte dirette, tanto più poi che in quella occorrenza converrà pur anche vedere se per esempio il ruolo dei centesimi addizionali Comunali e Provinciali debba star unito a quello dell'imposta principale, ovvero debba esserne separato.

Nè sarà pure fuor di proposito che questa questione dei reclami sia trattata in occasione della legge, a cui accennava l'onorevole Senatore Giovanola.

Ad ogni modo però io non credo prudente di poter pronunciare lì per lì sopra un argomento di tanta gravità.

L'onorevole Senatore Pallieri ha enunciata la difficoltà che egli vi ravvisa ed io mi riservo di maturamente studiarla e vedere se anche nel regolamento si possa inserire un provvedimento che la risolva. E tanto più mi persuado che sia prudente e conveniente questa mia riserva in quanto che per prendere un partito definitivo, bisognerebbe avere sotto gli occhi tutte le leggi, che su questa materia in ora vigono nelle varie parti del Regno, per cui, ripeto, per ora non posso prendere altro impegno che quello di studiare la questione.

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri. Il signor Ministro delle Finanze si è specialmente occupato degli errori materiali, ladove io ho parlato per rialzare la questione al disopra degli errori materiali, la cui correzione non può fare difficoltà e non merita ulteriore discussione.

Io aveva pregato il signor Ministro di vedere se, eccettuata la questione relativa alla determinazione del reddito imponibile la quale è risolta per cinque anni colla formazione delle prime matricole, non fosse per avventura conveniente di aprire ogni anno, durante un congruo termine dopo la pubblicazione dei ruoli ai con-

tribuenti la via di sottoporre ogni altra questione alla competente autorità.

Mi spiegherò meglio con un esempio, tolto non da un'ipotesi immaginaria, ma da un caso realmente avvenuto.

Attivata la legge 31 marzo 1851, un ricco proprietario di fabbricati in Genova fece la consegna di tutte le case da lui possedute, e ne pagò l'imposta per primo e per secondo anno. Nel terzo anno, pubblicati che furono i ruoli, ricorse al Ministro delle Finanze, e disse: « Le tali mie case, che sono in quella tal via, godono in virtù di Regie Patenti del 1835 delle esenzioni dalle imposte per 30 anni. Gli altri proprietari, che hanno case nella stessa via, furono abbastanza diligenti ed avveduti per fare notare questa circostanza, ed esimersi perciò da ogni pagamento; io invece ho pagato per i due anni passati, e quindi non solo mi ricuso a pagare in avvenire, ma voglio che mi si restituiscano le somme in detti due anni sborsate. »

Era Ministro delle Finanze quel grand'uomo di cui si è poc'anzi parlato. Egli non dubitò un momento che per l'avvenire cioè sino al compimento dei 30 anni dalla costruzione delle case dovesse quel proprietario andar esente dall'imposta fabbricati. Non disse già che, le matricole essendo triennali, fossero nel triennio intangibili, e che dopo tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli non si potesse reclamare che per errori materiali incorsi nei ruoli medesimi; no, ma riconobbe senz'altro la giustizia del reclamo che riguardava non un errore materiale ma una questione d'imponibilità, ed ordinò che per l'avvenire e per tutta la durata dell'esenzione, più non fossero quelle case sottoposte alla tassa fabbricati. Non volle però consentire alla restituzione delle somme che quel proprietario non aveva chieste entro i tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli nei primi due anni: questa fu la sola controversia sulla quale si pronunciò in via contenziosa, e che venne definita in senso favorevole all'erario nazionale.

La questione di vedere se, a fronte delle matricole, che allora erano triennali, come per la presente legge saranno quinquennali, si fosse incorsa la decadenza a reclamare nel triennio oltre a ciò che non fosse errore materiale, non si presentò ai tribunali sciolta come fu dal Ministro. Nè mai ho veduto simile decadenza opposta dall'Amministrazione delle Finanze alla quale si debbe pur rendere molta lode pel modo con cui attivò questa imposta.

Ora è appunto guardando dall'un lato ai termini letterali della legge e del regolamento, e dall'altro al modo con cui l'Amministrazione si è regolata nell'applicarli, che io prego il signor Ministro delle Finanze, nella cui saviezza ed intenzione ho piena fiducia, di voler esaminare se convenga anche nel nuovo regolamento non contemplare che gli errori materiali, ovvero se dalla determinazione del reddito imponibile in fuori, non si debba annualmente ammettere ogni altro reclamo.

Sopra un punto siamo tutti d'accordo, che le matrici fissino immutabilmente il reddito imponibile per i cinque anni qualora non avvenga variazione nello Stato di cose vegliante al tempo in cui le matricole si formano; ma ho già osservato che non fu neanche in questa legge, come non è nella legge del 1851, contemplato il caso delle nuove matricole che dovranno formarsi nel secondo, terzo, quarto e quinto anno.

Come si faranno? Anche questa questione si connette con quella dei ruoli; si passerà forse per tutte queste trafale volute dalla presente legge pel primo impianto dell'imposta? quando taluno fabbricherà una casupola per cui dovrà pagare un'imposta di due o tre lire, si dovrà passare per tutte queste Commissioni comunali, consorziali, provinciali, ecc.?

Ora il signor Ministro esaminando quello che sia più spediente, bisogna che faccia per quanto si possa in modo che non abbiano più a rinnovarsi le questioni che si sono eccitate sotto l'osservanza della legge del 1851.

Io intanto confido che il signor Ministro introdurrà nel futuro regolamento tali disposizioni per cui sia convenientemente provveduto ad un tempo all'interesse così delle Finanze come dei contribuenti.

Ministro delle Finanze. Ringrazio l'onorevole Senatore Pallieri di aver meglio chiarito le osservazioni che egli faceva; imperocchè confesso che ora ho per-

fettamente inteso, mentre dapprima non avevo perfettamente capito a qual punto volesse giungere.

Lo ringrazio, perchè certamente le parole che egli ha dette, faranno sì che nella compilazione del regolamento avrà presenti le difficoltà che egli affacciava, sulle quali però non potrei immediatamente dare risposta, perchè la materia è molto difficile, giacchè non mi parrebbe conveniente che si adottassero nel regolamento disposizioni, per cui in realtà quest'operazione dell'accertamento dei redditi dei fabbricati si avesse a ripetere ogni anno, ammettendo ogni anno variazioni rettificazioni, le quali fossero oltre i limiti che la legge ammette.

Voci. A domani, a domani.

Presidente. Prima di chiedere il voto del Senato sulla chiusura della discussione generale, che mi pare sia esaurita, debbo pregare i signori Senatori a voler domani convenire in pubblica adunanza alle ore due precise onde poter incominciare e terminare la discussione degli articoli.

È probabile che negli ultimi giorni della settimana i signori Senatori che hanno domicilio lontano si rendano assenti.

Cbi vuol chiudere la discussione generale, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).